

REGOLAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE



Castana



Canneto Pavese



Montescano

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
PRIMA COLLINA

Marzo 2019

Il Sindaco

Il Responsabile del Servizio



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Fondamenti normativi	3
Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento.....	3
Art. 4 Controlli e Misure.....	4
TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	5
Art. 5 Classificazione acustica del territorio.....	5
TITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
Art. 6 Piano di Risanamento Acustico Comunale.....	6
Art. 7 Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa.....	6
TITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO.....	7
Art. 8 Nuove attività.....	7
Art. 9 Valutazione dell'Impatto Acustico	7
Art. 10 Valutazione del Clima Acustico	7
Art. 11 Requisiti acustici degli edifici	8
TITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE	9
Art. 12 Definizione.....	9
Art. 13 Documentazione.....	9
Art. 14 Documentazione per procedure semplificate	9
Art. 15 Autorizzazione.....	10
Art. 16 Attività tacitamente autorizzate.....	11
Art. 17 Cantieri edili.....	11
Art. 18 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e simili.....	12
Art. 19 Manifestazioni popolari.....	12
TITOLO VI: ATTIVITÀ ALL'APERTO.....	13
Art. 20 Attività di gestione dei servizi ambientali	13
Art. 21 Attività sportive svolte all'aperto	13
Art. 22 Spettacoli all'aperto	13
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 23 Disposizioni finali	14
Art. 24 Ordinanze contingibili ed urgenti	14
Art. 25 Responsabili dei procedimenti amministrativi	14
Art. 26 Sospensione di attività.....	14
Art. 27 Ordinanza di revoca	14
Art. 28 Immediata cessazione di attività temporanea.....	15
Art. 29 Presentazione dei risultati delle misure	15
TITOLO VIII: SANZIONI	16
Art. 30 Sanzioni amministrative.....	16
Appendice 1: Valori limite	17
Appendice 2: Valori di qualità	18
Appendice 3: Facsimile domande.....	19
Appendice 4: Prescrizioni generali	20
Appendice 5: Definizioni	21
Appendice 6: Riferimenti normativi	22



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) La finalità del presente Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
- 2) Il Regolamento Acustico stabilisce norme, nell'ambito del territorio comunale, per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 Fondamenti normativi

- 1) Il Regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla Legge 26 Ottobre 1995, N° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, N° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- 2) Il presente Regolamento è adottato dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge N° 447/1995.

Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento

- 1) Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:
 - a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, Legge N°447/1995;
 - b) controllare, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera d, Legge N° 447/1995, il rispetto:
 - b.1) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b.2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto b.1) ;
 - b.3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - c) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 Aprile 1992, N° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - d) l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge N° 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune;
 - e) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione dei piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.
- 2) Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.



Art. 4 Controlli e Misure

- 1) Il Comune si occupa di esercitare le funzioni amministrative e di effettuare e/o coordinare i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
- 2) Il Comune può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A., e/o dando incarico ad un proprio consulente di comprovata capacità tecnica (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
- 3) In qualsiasi momento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento.



TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 5 Classificazione acustica del territorio

- 1) L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, contestualmente all'adozione del presente regolamento, si è dotato di classificazione acustica del territorio.
- 2) La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. Le mappe 1:5.000 ed 1:2.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle "classi" di territorio sono riportati in APPENDICE 1.
- 3) Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Lombardia (art. 4, comma 1, lettera a), Legge N° 447/1995) con Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/9776 del 2/7/2002.



TITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 6 Piano di Risanamento Acustico Comunale

1) Nel caso si rilevi il superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14/11/1997, l'Unione Comuni di Prima Collina predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c), Legge N° 447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei VALORI DI QUALITA' di cui alla tabella di APPENDICE 2.

2) Fanno parte del Piano Comunale di Risanamento Acustico i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge N° 447/1995.

3) Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è l'Ufficio Tecnico Comunale che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

Art. 7 Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

1) Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui all'APPENDICE 1, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.

2) Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico.

3) Le verifiche e i Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n.VII/6906 del 16/11/2001. Il Piano di Risanamento Acustico, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi.

4) La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.



TITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

Art. 8 Nuove attività

- 1) Le nuove attività, meglio descritte nel successivo art. 9, che determinano innalzamento dei livelli di rumorosità, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale d'Impatto Acustico.
- 2) Tutte le nuove attività la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica, meglio descritte nel successivo art. 10, sono obbligate, ai sensi dell'art.8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale di Clima Acustico.

Art. 9 Valutazione dell'Impatto Acustico

- 1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
 - 1.1. strade tipo: autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
 - 1.2. discoteche;
 - 1.3. impianti sportivi e/o ricreativi;
 - 1.4. le attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante Valutazione previsionale d'Impatto Acustico.
- 2) La relazione di cui al comma precedente deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della Legge N° 447/1995).
- 3) La Valutazione previsionale d'Impatto Acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8313 del 8/3/2002.
- 4) Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla Verifica del rispetto dei valori delle emissioni sonore indicate in fase di Valutazione previsionale d'Impatto Acustico, oltre ai limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Impresa è obbligata a presentare un Piano di Risanamento Acustico (art. 7 del presente Regolamento).
- 5) Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 10 Valutazione del Clima Acustico

- 1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
 - 1.1. scuole e asili nido ;
 - 1.2. ospedali;
 - 1.3. case di cura e di riposo;
 - 1.4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 1.5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente art.9 comma 1dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate mediante Valutazione previsionale del Clima Acustico.
- 2) La Valutazione di Clima Acustico deve essere realizzata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8313 del 8/3/2002.
- 3) La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta.



Art. 11 Requisiti acustici degli edifici

- 1) Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
- 2) I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, N°13 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- 3) I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 2.
- 4) I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 2.



TITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 12 Definizione

- 1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in aree o siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dB(A) .
- 2) Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate; la mancanza di autorizzazione presuppone la sospensione dell'attività.

Art. 13 Documentazione

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione dell'attività;
 - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
 - e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LeqA) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - f) l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - g) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2.000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
- 2) I dati di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge N°447/1995).
- 3) All'istanza deve essere allegata attestazione di versamento delle spese di istruttoria come determinate con apposito atto di Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 14 Documentazione per procedure semplificate

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di particolari attività rumorose temporanee (vedi artt. 18, 19, 21 e 22 del presente Regolamento) devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale istanza, in forma semplificata, deve essere firmata



dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione di massima dell'attività;
- c) durata dell'attività;
- d) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati;
- e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- f) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione.

Art. 15 Autorizzazione

1) L'autorizzazione sarà emanata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso"), nei giorni feriali, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla Tabella 1.

Tabella 1

Fascia oraria	Limite massimo di immissione in facciata dell'edificio più esposto	Limite massimo di immissione dell'edificio più esposto a finestre chiuse
08:00 - 09:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
09:00 - 12:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
13:00 - 15:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
15:00 - 18:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
18:00 - 19:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)

2) L'Ufficio Tecnico Comunale potrà prevedere e/o successivamente richiedere che il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione in deroga proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, Legge N° 447/1995) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica dell'attività temporanea, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate al Servizio comunale di Gestione Ambientale del Territorio e tenute disponibili presso il sito ove è gestita

l'attività per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (Tm) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.

3) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente art. 13 comma 1, lettera h) non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

4) Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.

5) Copie dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.



6) La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

7) Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale (art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997), a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori.

8) I lavoratori delle attività rumorose temporanee devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico di cui all'art. 13, comma 1, lettera h) e di quelle eventualmente prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale ed inserite nel provvedimento autorizzativo.

Art. 16 Attività tacitamente autorizzate

1) Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga:

a) le manutenzioni all'interno di edifici;

b) tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali ad esempio i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il Sabato e nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;

c) manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, a carattere benefico, processioni religiose che di norma terminino entro le ore 24,00;

d) i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili, adottando comunque gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico. L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento.

Art. 17 Cantieri edili

1) Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995 dovranno svolgersi tra le ore 07,00 e le ore 20,00 dei giorni feriali. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 13 del presente Regolamento.

2) Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995, il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare i limiti di cui alla Tabella 1 dell'art. 15 del presente Regolamento. Per motivi di tutela dell'incolumità e/o di sicurezza è possibile ottenere limiti in deroga superiori facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art.13 del presente Regolamento.

3) Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.

4) In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle 08,00 alle 20,00.

Art. 18 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e simili



- 1) Ricadono in quest'articolo le emissioni sonore provenienti da strutture temporanee quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, ecc.
- 2) L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità di cui al precedente art. 14.
- 3) Le attività alle quali si riferisce quest'articolo possono essere svolte in deroga alla fascia oraria di cui alla Tabella 1 – precedente art. 15 - fino alle ore 24,00.
Per attività di particolare rilievo, con parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, potranno essere concesse ulteriori deroghe, tali comunque da non superare il limite massimo di 50 dB(A) di immissione nell'edificio più esposto ed a finestre chiuse.

Art. 19 Manifestazioni popolari

- 1) Ricadono in quest'articolo le manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali e simili dotate di impianti fissi che emettono rumore.
- 2) L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 18, commi 2 e 3.



TITOLO VI: ATTIVITÀ ALL'APERTO

Art. 20 Attività di gestione dei servizi ambientali

- 1) Sono comprese le attività di spazzamento, di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, le attività di manutenzione degli spazi verdi, dei parchi e dei giardini, le attività di manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria ed attività similari.
- 2) In relazione alla fondamentale importanza dei suddetti servizi il Comune regola orari e modalità di esecuzione delle attività medesime; dovranno comunque essere svolte:
 - tra le 08:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 17:00 nelle adiacenze degli ospedali e delle case di cura;
 - in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.
- 3) Non sono oggetto di limitazione, salvo l'adozione delle procedure di contenimento delle immissioni sonore tecnicamente possibili, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione può costituire rischio per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente.

Art. 21 Attività sportive svolte all'aperto

- 1) Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti e gare) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.
- 2) Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 18, commi 2 e 3.
- 3) Tutte le attività sportive sia agonistiche sia ricreative che si svolgono all'esterno degli impianti fissi sono regolamentati dal successivo art. 22.

Art. 22 Spettacoli all'aperto

- 1) Per spettacoli all'aperto s'intendono tutte le manifestazioni musicali, teatrali, sportive, e similari che si svolgono in uno spazio aperto.
- 2) Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 18, commi 2 e 3.
- 3) Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti in deroga a quanto espresso nel comma precedente, potranno essere concesse ulteriori deroghe fino ad un limite massimo di 80 dB(A) in corrispondenza del confine dell'area in cui si svolgono le attività in questione, alle condizioni che siano comunque adottati tutti i criteri per le limitazioni delle immissioni sonore.



TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

- 1) Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con una ordinanza motivata.
- 2) Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da quest'Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
- 3) Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto di Giunta Comunale.

Art. 24 Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 25 Responsabili dei procedimenti amministrativi

- 1) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Il comando dei VV.UU. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 30.

Art. 26 Sospensione di attività

- 1) Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui all'APPENDICE 1 e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
- 2) L'ordinanza sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267.
- 3) Con tale ordinanza il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

Art. 27 Ordinanza di revoca

- 1) Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi derogabili stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti dell'APPENDICE 1; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona;
 - b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi rispetto a quelli massimi derogabili. Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - classificazione acustica;
 - livello differenziale;



- eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;

- disagio causato alla popolazione.

2) In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale o dall'A.R.P.A., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;

- la durata del superamento;

- l'area di destinazione d'uso del territorio;

- altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;

- disagio causato alla popolazione.

Art. 28 Immediata cessazione di attività temporanea

1) Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art. 29 Presentazione dei risultati delle misure

1) I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati all'Ufficio Tecnico Comunale.

2) La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come nell'allegato D al D.M. 16 Marzo 1998 e precisamente:

a) tipo di attività controllata;

b) data, luogo ed ora del rilevamento;

c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3), 4) e 5) dell'allegato D al D.P.C.M. 16 Marzo 1998;

d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo quanto stabilito dall'art.2 del D.P.C.M. 16 Marzo 1998;

e) valori in LeqA rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;

f) valori in LeqA rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;

g) differenza rilevata tra il LeqA del rumore ambientale e LeqA del rumore residuo;

h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);

i) valori di LeqA del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato al punto e);

j) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;

k) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;

l) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;

m) il giudizio complessivo.

3) La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.



TITOLO VIII: SANZIONI

Art. 30 Sanzioni amministrative

1) La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale.

Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10, Legge 447/95 e art. 15, L.R. 13/01), come sintetizzato nella seguente tabella :

INFRAZIONE	SANZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Non ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità	Da € 1.032,91 a € 10.329,13	Legge 447/95, art. 10, comma 1
Supero dei limiti di emissione o di immissione	Da € 516,45 a € 5.164,56	Legge 447/95, art. 10, comma 2 (come modificato da Legge 426/98) ;
Violazione delle disposizioni emanate (anche da Regione, Provincia e Comune) in attuazione della Legge 447/95	Da € 258,22 a € 10.329,13	Legge 447/95, art. 10, comma 3
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica di cui all'art.10 comma 4 della L.R. n.13/2001	Da € 258,22 a € 516,45	L.R. 13/01, art. 16, comma 1

Per le altre infrazioni al presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative nell'ambito del limite minimo di € 103,29 e massimo di € 516,45.



Appendici

Appendice 1: Valori limite

Classificazione acustica	Valori limite [dB(A)]			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	immissione	emissione	immissione	emissione
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	50	45	40	35
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	60	55	50	45
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali	70	65	70	65

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CLASSI

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



Appendice 2: Valori di qualità

Classificazione acustica	Tempi di riferimento	
	Periodo diurno 6:00–22:00	Periodo notturno 22:00–6:00
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	47	37
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	57	47
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali	70	70



Appendice 3: Facsimile domande

FACSIMILE DOMANDA ai sensi dell'art. 13 Manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Carta legale o marca da bollo

CANNETO
 CASTANA
 MONTESCANO

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
UNIONE COMUNI PRIMA COLLINA

Il sottoscritto _____

in qualità di : legale rappresentante titolare altro (specie) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via _____, n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega alla presente documentazione:

- 1) Planimetria dell'are interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data _____

Firma _____



Appendice 4: Prescrizioni generali

tese al contenimento delle emissioni sonore

- 1) Dovranno essere spenti tutti i macchinari che non stanno lavorando;
- 2) occorre limitare, per quanto possibile, il numero di giri dei motori endotermici;
- 3) dovranno sempre essere utilizzati mezzi efficienti e dotati di validi silenziatori di scarico e di aspirazione ;
- 4) i macchinari utilizzati dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della CEE, relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili ed ingegneria civile;
- 5) le apparecchiature ed i macchinari utilizzati dovranno essere muniti di cofanature isolanti e adeguatamente silenziate, secondo la migliore tecnologia possibile;
- 6) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la rumorosità, compresi i sistemi di abbattimento quali, ad esempio, barriere fonoassorbenti.



Appendice 5: Definizioni

- **INQUINAMENTO ACUSTICO:** per inquinamento acustico si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **AMBIENTE ABITATIVO:** per ambiente abitativo si intende ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane (vengono esclusi gli ambienti di lavoro, disciplinati da apposito decreto, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa).
- **SORGENTI SONORE FISSE:** per sorgenti sonore fisse si intendono gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissione sonora; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **SORGENTI SONORE MOBILI:** per sorgenti sonore mobili si intendono tutte le sorgenti sonore che non rientrano nella definizione di sorgente sonora fissa.
- **VALORE LIMITE DI EMISSIONE:** per valore limite di emissione si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **VALORE LIMITE DI IMMISSIONE:** per valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- **VALORE DI ATTENZIONE:** per valore di attenzione si intende il valore di rumore che segnali la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- **VALORE DI QUALITÀ:** per valore di qualità si intende il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo.
- **LIVELLO DI RUMORE RESIDUO:** per livello di rumore residuo si intende livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.
- **LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE:** per livello di rumore ambientale si intende livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo (è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti).
- **LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE:** per livello differenziale di rumore si intende la differenza tra il livello di rumore residuo e quello del rumore ambientale.
- **AREA:** si intende per area una qualsiasi porzione di territorio individuata tramite una linea poligonale chiusa.
- **CLASSE:** si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico indicate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.
- **ZONA ACUSTICA:** si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona può comprendere più aree contigue (unità territoriali identificabili), anche a destinazione urbanistica diversa, ma compatibili dal punto di vista acustico.



Appendice 6: Riferimenti normativi

Principale normativa nazionale

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”);
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”);
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 (“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”);
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n.459 (“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n.215 (“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 (“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”)
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n.304 (“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”).

Principale normativa regionale

- Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 (“Norme in materia di inquinamento acustico”), che illustra i criteri per la predisposizione della classificazione acustica;
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/6906, del 16 novembre 2001 (“Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge n.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” art.15, comma 2 e della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, art.10, comma 1 e comma 2”);
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/8313, del 8 marzo 2002 (“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima caustico”);
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/9776 del 2 luglio 2002 (“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”)
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/11582, del 13 dicembre 2002 (“Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune”).